

IVA

Soltanto la prova della frode nega la detrazione Iva

di Angelo Ginex

Al fine di **negare** il diritto alla **detrazione dell'Iva**, l'acquisto di beni al termine di una **vendita a catena** e il **ricevimento** della **merce** da un **soggetto diverso** da colui che compare come fornitore sulla fattura **non è sufficiente** per classificare come **abusiva** l'operazione, dovendo l'Amministrazione finanziaria dimostrare l'esistenza dell'**indebito vantaggio fiscale** di cui abbia goduto il **soggetto passivo**, ovvero gli **altri componenti** della **catena** di vendita.

È questo l'interessante principio di diritto sancito dalla **Corte di Giustizia dell'Unione europea** con [sentenza del 10 luglio 2019, n. C-273/18](#).

La vicenda trae origine da operazioni di **vendita a catena di beni** di una società lituana, al termine delle quali una società lettone acquistava i beni da un'altra società nazionale, trasportandoli però dalla Lituania nel proprio Paese.

Non essendo stata data una **spiegazione** alla **catena di vendita** in sede di contraddittorio, l'Amministrazione finanziaria riteneva che la contribuente avesse **in realtà** acquistato detti cespiti direttamente **dalla società lituana** a capo della catena, concludendo in tal modo una **cessione intracomunitaria**, e per l'effetto **rettificava** in aumento le **dichiarazioni Iva**, includendo il valore dei beni nel valore di quelli acquistati da altri Stati membri.

La **decisione** veniva, dunque, **impugnata** dalla società, ma i **giudici di merito** ne **rigettavano** le doglianze.

Nelle more del successivo **giudizio di cassazione**, poi, il giudice di legittimità sollevava **questione pregiudiziale** chiedendo alla Corte di Giustizia se l'[articolo 168, lett. a\), Direttiva 2006/112/CE](#) andasse interpretato nel senso che, per negare il diritto alla detrazione, fosse di per sé **sufficiente** a constatare l'esistenza di una **pratica abusiva** ad opera del soggetto passivo o delle altre persone coinvolte le circostanze:

- che un **acquisto di beni** fosse avvenuto **al termine di una catena di vendita**;
- e che il soggetto passivo fosse entrato **in possesso dei beni** nel deposito di una **persona** facente parte di tale catena, **diversa** dalla quella che compare quale **fornitore** nella fattura;

o se fosse necessario **dimostrare** anche l'**indebito vantaggio fiscale** di cui avrebbero beneficiato il soggetto passivo o le altre persone.

I giudici comunitari, nell'**interpretazione ermeneutica** della disposizione, hanno osservato come il **diritto di detrarre l'iva** versata a monte costituisca **ius receptum** del **sistema** comune dell'**iva** (cfr. [CGUE, n. C-101/16](#)).

Ad ogni modo, la **Direttiva 2006/112/CE** demanda alle **autorità nazionali** il compito di **reprimere** gli **usi fraudolenti** delle **norme comunitarie**, negando il beneficio del diritto alla detrazione dell'**iva** ove ne sia dimostrato l'utilizzo fraudolento o abusivo.

Inoltre, secondo ulteriore **costante orientamento** dei **giudici comunitari**, l'**accertamento** di una **pratica abusiva** richiede la sussistenza di **due condizioni**:

- che le **operazioni**, nonostante il formale rispetto della normativa, producano un **indebito vantaggio fiscale** che contrasti con la *ratio* delle norme;
- che da elementi oggettivamente apprezzabili risulti che lo **scopo** dell'**operazione** tenda sostanzialmente all'**ottenimento** del **vantaggio fiscale** ricercato (cfr. **CGUE, n. C-419/14**).

Nel concetto di **attività abusiva**, tuttavia, **non** può rientrare la circostanza per la quale il **bene acquistato non sia direttamente ricevuto** dall'**autore** della **fattura**.

Ciò, in quanto l'operazione può sottendere **altre motivazioni**, quali l'esistenza di **due vendite successive** riguardanti i **medesimi beni**, trasportati direttamente dal primo venditore al secondo acquirente, verificandosi **due cessioni successive**, ex [articolo 14, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/CE](#), **a fronte di un solo trasporto** effettivo.

Non è, inoltre, **necessario** che il **primo acquirente** sia divenuto **proprietario** dei **beni** al momento del **trasporto**, in quanto l'esistenza della **cessione** di cui all'**articolo 14 citato non presuppone** il trasferimento della proprietà giuridica del bene.

Orbene, nel caso di specie, l'**Amministrazione lettone non ha dimostrato** gli **indebiti vantaggi fiscali** delle società della catena e di quella accertata e, pertanto, **non** è stato **possibile affermare** se la società accertata abbia effettivamente **acquistato il bene da una società della catena o da quella estera**, all'apice della medesima.

Alla luce di quanto esposto, dunque, i giudici comunitari hanno affermato che **non** è possibile **negare** il diritto alla **detrazione** della società.

Da ultimo, attesa la **probabile natura intracomunitaria** dello scambio, è opportuno precisare che in detto caso **nessuna imposta** andrebbe **versata** con conseguente **inesistenza** del **diritto alla detrazione**.

Pertanto, qualora l'acquirente abbia **detratto indebitamente** l'imposta, è possibile chiedere il **rimborso** dell'imposta versata **al cedente** che ha emesso la fattura errata, **ovvero**, qualora quest'ultimo sia insolvente oppure sia eccessivamente difficoltoso il recupero, rivolgersi

direttamente all'Amministrazione finanziaria.



Master di specializzazione
IVA NAZIONALE ED ESTERA
Scopri le sedi in programmazione >